



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

RIPARTIZIONE PERSONALE II

Prot. nr. 2719

Pos. nr. 11 / 1

Trieste, 27 FEB. 1993

Ai Sigg.ri Capi

- Rip. III Studenti e Scuole
- Rip. Personale I
- Rip. Personale II
- Rip. Stipendi ed Assegni al Personale
- Rip. Affari Generali
- Centro Interdipartimentale di Servizi
"Centro di Calcolo"
- Direttore della Centrale Termica
- Rip. Economato
- Rip. Tecnica
- Direttore Dipartimento Biologia


Loro Sedi

Oggetto: Accordo inerente l'individuazione delle prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero.

Per i provvedimenti di competenza si trasmette copia dell'accordo inerente l'oggetto nonchè copia del D.R. n. 184/AG dd. 27.2.1993.

Cordiali saluti.

IL RETTORE



DT/sc



N. 184 / 19

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE


VISTA la Legge 12.6.1990, n. 146;
VISTO il DPR n. 319 del 3.8.1990, in particolare gli artt. 3 e 4;
VISTO l'accordo inerente l'individuazione delle prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, sottoscritto dalle Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale in data 27.1.1993;
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione al provvedimento;

D E C R E T A

Di dare efficacia immediata all'accordo inerente l'individuazione delle prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, sottoscritto dalla Parte Pubblica e dalla Parte Sindacale in data 27.1.1993.

Trieste, 27 FEB. 1993

IL RETTORE



DT/sc



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

NEGOZIAZIONE DECENTRATA

D.P.R. 319\1990

In data **27 GEN. 1993** presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Trieste, le delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale si sono riunite per procedere alla formale sottoscrizione dell'allegato accordo inerente l'individuazione delle prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, in attuazione della L. 12\6\1990, n. 146 e del D.P.R. 3\8\1990 n. 319.

PARTE SINDACALE

PARTE PUBBLICA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

ACCORDO TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LE
OO.SS. CGIL - CISL - UIL - CISAPUNI - CISNAL PER
L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI E
CONTINGENTI DI PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE
12\6\1990, N. 146 E DEL D.P.R. 3.8.1990, N. 319

Premesso che il rispetto dei diritti degli utenti e dei
lavoratori hanno pari dignità, che tale rispetto va ricercato
con criteri di equità che assicurino all'utenza i diritti
tutelati dalla Costituzione e garantiscano nel contempo ai
lavoratori l'esercizio del diritto di sciopero in quanto
anch'esso costituzionalmente garantito, le Parti stabiliscono
che:

Art. 1
(prestazioni indispensabili)

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al I comma
dell'art. 3 del DPR n. 319 del 3.8.1990, le prestazioni
indispensabili di cui dovrà essere assicurata la continuità
presso questa Università, in occasione di scioperi, sono le
seguenti:

- a) immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione
universitaria, certificazioni per rinvio del servizio
militare nei casi di documentata urgenza per scadenza
dei termini;
- b) esami conclusivi dei cicli di istruzione;
- c) certificazioni per partecipazione a concorsi, nei casi di
documentata urgenza per scadenza di termini;
- d) cura degli animali;
- e) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e
di emergenza necessari ad assicurare la continuità dei
servizi essenziali;
- f) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli
stipendi.

ART. 2
**(immatricolazione, iscrizione, certificazioni rinvio
servizio militare)**

[Handwritten signatures and initials]



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- c) una unità afferente alla Ripartizione affari generali;
- d) una unità afferente alla Ripartizione studenti - scuole.

ART. 5 (cura animali)

Dopo aver effettuato una indagine conoscitiva presso i responsabili delle strutture interessate, le Parti ravvisano la necessità di garantire la presenza di una unità di personale del Dipartimento di Biologia nel caso in cui lo sciopero abbia durata superiore alle 24 ore.

ART. 6 (sicurezza, funzionamento impianti termoelettrici)

Le Parti, premesso che le strutture interessate sono la Centrale termica ed il servizio elettrico della Ripartizione Tecnica, concordano di garantire la gestione e manutenzione degli impianti per quanto attiene la sicurezza degli stessi.

Le Parti ravvisano inoltre la necessità di garantire il riscaldamento delle strutture i cui servizi sono individuati come "essenziali".

ART. 7 (pagamento stipendi)

Le Parti concordano che saranno esonerate dallo sciopero le unità di personale della Ripartizione stipendi, ritenute, di volta in volta, strettamente indispensabili per far pervenire in tempo utile i mandati di pagamento alla Cassa di Risparmio, per la puntuale erogazione degli emolumenti.

A tal fine, verrà esonerato, qualora necessario, anche il responsabile per la firma del mandato.

ART. 8 (Centro di calcolo)

Le parti concordano che saranno esonerate dallo sciopero le unità di personale ritenute di volta in volta strettamente necessarie in base alla specificità dei servizi essenziali da garantire in concomitanza con lo sciopero.

[Handwritten signatures and initials]

Valeri

Huber

SP

Jol



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Tali unità di personale, in via generale, possono essere individuate in un operatore di sala macchine ed in un sistemista.

ART. 9 (individuazione dipendenti)

I responsabili delle strutture tenute alle prestazioni indispensabili individueranno, in occasione di ciascuno sciopero, i nominativi dei dipendenti che dovranno essere esonerati dallo stesso.

I nominativi dei dipendenti saranno comunicati alle Organizzazioni sindacali locali, ed ai singoli interessati, sette giorni prima della data di effettuazione dello sciopero.

Il lavoratore individuato, ai sensi del primo comma che precede, ha diritto ad esprimere entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

ART. 10 (durata)

Il presente accordo avrà efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo contratto concernente il personale del comparto dell'Università.

[Handwritten signatures]
F. Tommasini
F. Tommasini
G. Tommasini
M. Tommasini

[Handwritten signatures]
G. Tommasini
G. Tommasini
G. Tommasini